



CRITERI PER L'ADESIONE AI PROGRAMMI DEL FONDO DI PEREQUAZIONE 2025-2026

A) MODALITÀ DI ADESIONE AI PROGRAMMI

1. Sono stati individuati 5 programmi prioritari ai quali le camere di commercio e le unioni regionali possono aderire:

Programmi per le camere di commercio:

- Transizione energetica e sostenibile;
- Competenze per le imprese: strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro;
- Internazionalizzazione;

Possono aderire autonomamente (*nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 5 commi 1 e 2, e art. 19 del regolamento*) le singole camere di commercio ovvero le unioni regionali e le camere capofila a livello regionale per conto delle camere presenti nella regione. In quest'ultimo caso le singole camere di commercio a livello regionale devono delegare con delibera di giunta l'unione regionale o la camera capofila (nelle regioni in cui non è presente l'unione regionale) a presentare l'adesione al programma per loro conto. Perché l'adesione al programma sia ammissibile è necessaria la maggioranza delle camere presenti a livello regionale (*art. 5 commi 3, 5 e 6 del regolamento*). L'adesione di una camera ad un programma attraverso un progetto regionale esclude la contemporanea adesione autonoma allo stesso programma.

Programmi a valenza regionale:

- Sostegno del turismo;
- Infrastrutture.

Possono aderire a questi programmi unicamente le unioni regionali, le camere regionali e le camere capofila a livello regionale nelle regioni in cui non è presente l'unione regionale. In questo caso, essendo programmi a livello regionale, non è necessaria la delibera di delega da parte delle singole camere di commercio alle unioni regionali che aderiscono al programma, mentre risulta necessario, nel caso delle regioni in cui è assente l'unione regionale, che sia individuata una camera capofila che rappresenti le altre camere di commercio della regione nell'adesione al programma per loro conto. La realizzazione di un programma a valenza regionale richiede che lo svolgimento delle attività da parte dell'unione regionale, camera regionale o camera capofila, abbia un'estensione su tutto il territorio regionale (*art. 5, comma 4 del Regolamento*);

2. Le 60 camere sono state inserite in tre raggruppamenti dimensionali ai fini della definizione dei budget ammissibili per ciascun programma. Per la definizione dei raggruppamenti si tiene conto della soglia dimensionale minima di 75 mila imprese fissata dall'art. 10 della legge del 7 agosto 2015, n. 124, e al limite fissato dall'art. 5 del regolamento del Fondo perequativo per accedere autonomamente ai programmi, pari a 100 mila imprese:
 - a. piccola dimensione (0-75.000 imprese);



- b. media dimensione (75.001-100.000 imprese);
- c. grande dimensione (oltre 100.000 imprese).

Le camere che, pur non raggiungendo la soglia delle 75.000 imprese (quindi camere di piccola dimensione) non possono, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 219 del 2016, aumentare volontariamente la loro dimensione, vengono collocate d'ufficio nel raggruppamento delle camere di media dimensione.

Il numero di imprese a cui fare riferimento, per collocare le camere di commercio all'interno dei raggruppamenti, è quello desunto dal decreto direttoriale del MIMIT del 05/06/2025.

- 3. Le camere accorpate che superano il limite delle 100 mila imprese iscritte, laddove ciascuna ex camera registra nella propria provincia meno di 100 mila imprese iscritte, possono aderire ai programmi sia autonomamente sia partecipando ad un progetto regionale;

Esempio: CCIAA accorpata di 140 mila imprese composta da una ex CCIAA A di 60.000 imprese, una ex CCIAA B di 50.000 imprese e una ex CCIAA C di 30.000 imprese;

- 4. Le camere accorpate che superano il limite delle 100 mila imprese iscritte, laddove una ex camera registra nella propria provincia più di 100 mila imprese, mentre le altre registrano meno di 100 mila imprese, l'adesione ai programmi potrà avvenire in due modalità:
 - a. Autonomamente, da parte della nuova camera di commercio accorpata, ma limitatamente alle sole ex camere che registrano meno di 100 mila imprese nella loro provincia. Questo ha un impatto nella determinazione del budget di spesa ammissibile (cfr. sezione determinazione contributo)
 - b. Partecipando ad un progetto regionale senza limiti;

Esempio: CCIAA accorpata di 260 mila imprese composta da una ex CCIAA A di 150.000 imprese, una ex CCIAA B di 40.000 imprese, una ex CCIAA C di 50.000 imprese). La CCIAA partecipa solo per la porzione delle due ex CCIAA che hanno meno di 100.000 imprese, che sommano insieme 90.000 imprese (la ex CCIAA B di 40.000 imprese e la ex CCIAA C di 50.000 imprese).

- 5. Le camere non tenute all'accorpamento che superano il limite delle 100 mila imprese iscritte possono partecipare esclusivamente a progetti regionali (*art. 5 del Regolamento, c. 2*);
- 6. Restano invariate le condizioni di adesione ai programmi per le altre camere previste dal regolamento.

B) MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per quanto concerne la **quantificazione dei contributi** per ciascun progetto realizzato da una camera, unione regionale, camera regionale o camera capofila nei progetti regionali, in coerenza con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, e dall'articolo 19, comma 2 del regolamento del Fondo perequativo, si applicano i seguenti criteri:

- 1. È assegnato un contributo pari al 100% della spesa ammissibile prevista per la realizzazione dei programmi, nei limiti di quanto previsto in ciascun prototipo di



programma e tenuto conto della dimensione della camera di commercio, come riportato in dettaglio all'interno di ciascun prototipo;

2. Per i progetti regionali (di adesione a programmi regionali o per quelli destinati alle camere di commercio da parte delle unioni regionali o camere capofila, per conto delle camere di commercio presenti nella regione), il budget massimo riconosciuto è pari alla somma dei budget assegnabili alle camere che vi partecipano;
3. Sono ammissibili al finanziamento (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del Fondo):
 - a) i soli costi esterni riferiti alle seguenti tipologie di spese: prestazione di servizi (da società in house, società del mercato, consulenti, professionisti, enti ed altri organismi); attrezzature e software (per strumentazioni informatiche e prodotti software utilizzate per il progetto); promozione (per attività redazionali, organizzazione eventi sul territorio, produzione e diffusione via web, stampa e altri media, di comunicati, news, materiali informativi, formativi e prodotti editoriali); le altre spese funzionali al progetto quali, ad esempio, le spese per le missioni e la formazione del personale interno, l'acquisizione di banche dati, la stipula di polizze assicurative e le altre spese funzionali al progetto **individuate negli specifici programmi del sistema camerale**;
 - b) le spese del personale sono ammissibili limitatamente alle attività di coordinamento dei programmi regionali (turismo e infrastrutture) da parte delle unioni regionali, delle camere regionali o delle camere capofila.
4. Per le camere accorpate vengono individuate le seguenti modalità di determinazione dei contributi:

Camere accorpate

- a) Se la Camera di commercio è frutto dell'accorpamento di **2 Camere di commercio**, oltre al contributo base è previsto un incremento del **30%** rispetto a quello base;

Esempio: CCIAA accorpata composta da 2 ex CCIAA. Nel suo insieme è una CCIAA di media dimensione. Il budget assegnabile per il programma 1 è così determinato: $35.000 \text{ €} + 35.000\text{€} \times 30\% \times 1 = 45.500 \text{ €}$

- b) Se la Camera di commercio è frutto dell'accorpamento di **3 Camere di commercio**, oltre al contributo base è previsto un incremento del **40%** di quello base per ciascuna delle **ex Camere di commercio**, meno una, che fanno parte della camera accorpata;

Esempio: CCIAA accorpata composta da 3 ex CCIAA. Nel suo insieme è una CCIAA di media dimensione. Il budget assegnabile per il programma 1 è così determinato: $35.000 \text{ €} + 35.000\text{€} \times 40\% \times 2 = 63.000 \text{ €}$

- c) Se la Camera di commercio è frutto dell'accorpamento di **4 Camere di commercio**, oltre al contributo base è previsto un incremento del **50%** di quello base per ciascuna delle **ex Camere di commercio**, meno una, che fanno parte della camera accorpata;

Esempio: CCIAA accorpata composta da 4 ex CCIAA. Nel suo insieme è una CCIAA di media dimensione. Il budget assegnabile per il programma 1 è così determinato: $35.000 \text{ €} + 35.000\text{€} \times 50\% \times 3 = 87.500 \text{ €}$



- d) Se la Camera di commercio è frutto dell'accorpamento **di più camere di commercio e supera il limite delle 100 mila imprese iscritte, laddove una di esse registra nella propria provincia più di 100 mila imprese**, mentre le altre registrano meno di 100 mila imprese, la quantificazione del contributo avviene nel seguente modo:
- i. Nel caso di adesione ai programmi regionali si applicano i criteri di cui ai punti precedenti, (la ex camera con oltre 100.000 imprese continua a partecipare ai progetti regionali come in passato);
 - ii. Nel caso di adesione autonoma ai programmi, ai fini della quantificazione del contributo, si applicano i criteri di cui ai punti precedenti escludendo dal calcolo dimensionale la camera che supera le 100.000 imprese:

Per il calcolo del contributo si rinvia agli esempi illustrati precedentemente.

Camere con dimensione regionale

- a) Se la Camera di commercio regionale è frutto dell'accorpamento di **2 Camere di commercio**, oltre al contributo base è previsto un incremento del **50%** rispetto a quello base;
- b) Se la Camera di commercio regionale è frutto dell'accorpamento di oltre **2 Camere di commercio**, oltre al contributo base è previsto un incremento del **60%** di quello base per ciascuna delle **ex Camere di commercio**, meno una, che fanno parte della camera regionale;

Per il calcolo del contributo si rinvia agli esempi illustrati precedentemente.

Con riferimento al punto 4, si dà applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 19 del Regolamento del Fondo.